

**Fondazione AMICI DEL TRIVULZIO, MARTINITT E STELLINE ONLUS
STATUTO**

Art. 1 Costituzione e denominazione

È costituita una fondazione, denominata "Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline ONLUS", di seguito Fondazione.

La Fondazione potrà usare la denominazione abbreviata di "Amici del Trivulzio ONLUS". La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle disposizioni in materia di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e, se applicabili, in materia di Enti del Terzo Settore.

La Fondazione dovrà utilizzare - nella propria denominazione - la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o alternativamente l'acronimo "ONLUS", ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 Scopo e ambito di attività

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, anche in forma indiretta, a favore di persone anziane svantaggiate, in particolar modo non autosufficienti, e di minori in difficoltà, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente statuto e delle previsioni normative di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione si prefigge quale scopo di supportare, sostenere e collaborare con l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (d'ora in avanti ASP IMMeS e PAT) per la realizzazione di specifici condivisi progetti di assistenza socio-sanitaria, sia attraverso l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, eventi e/o di quant'altro ritenuto utile per la migliore attuazione degli stessi sia attraverso la raccolta di fondi, nonché per favorire l'integrazione delle attività dell'ASP IMMeS e PAT con il territorio.

La Fondazione per perseguire il proprio scopo, sulla base delle priorità indicate dai propri organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, svolge le seguenti attività:

a) promuovere progetti ed iniziative, in condivisione con ASP IMMeS e PAT, in favore di persone anziane svantaggiate e di minori in difficoltà, anche mediante azioni e interventi di beneficenza indiretta, da realizzarsi - in ogni caso - nel rispetto del comma 2 bis dell'articolo 10 del D. Lgs. 460/1997;

b) promuovere, organizzare e realizzare manifestazioni, eventi e/o quant'altro ritenuto utile per le attività indicate alla precedente lettera a), diretti alle persone destinatarie degli interventi della Fondazione, allo scopo di favorirne l'integrazione sociale.

La Fondazione, non avendo finalità lucrative e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto dalla norma di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra evidenziate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie, nei limiti delle previsioni normative di cui all'articolo 10, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 460/1997.

Rientrano fra le attività connesse e accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'articolo 10, comma 5) del D. Lgs. 460/1997, che saranno ritenute dal Consiglio di Gestione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo della Fondazione ed in particolare:

a) promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del Patrimonio della Fondazione, a favore di progetti e iniziative, nonché promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati allo scopo della Fondazione stessa;

b) promuovere ed organizzare eventi volti a sviluppare la conoscenza sul territorio del ruolo svolto da ASP IMMeS e PAT, nonché a sensibilizzare e a creare una maggior consapevolezza circa i bisogni di persone anziane svantaggiate e di minori in difficoltà, anche attraverso l'impiego del web, dei media e di pubblicazioni;

c) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, conduttrice, comodataria, usufruttuaria o di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;

d) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il sostegno delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

e) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

f) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione.

Art. 3 Sede

La Fondazione ha sede legale in **Milano**, all'indirizzo di **via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 15** e potrà istituire dipendenze o sedi secondarie in altri luoghi, purché nella Regione Lombardia.

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4 Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Se lo scopo diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il Patrimonio diverrà insufficiente, e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il Consiglio di Gestione nominerà un liquidatore o un Collegio di tre liquidatori che provvederà, nel rispetto delle normative vigenti, alle operazioni di liquidazione, destinando l'eventuale residuo Patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano le medesime finalità della Fondazione a favore di persone anziane, in particolar modo non autosufficienti, e di minori in difficoltà, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 Patrimonio e Fondo di Gestione

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal patrimonio del Comitato "Amici del Trivulzio Onlus" che si è trasformato nella Fondazione.

Il Patrimonio della Fondazione è composto inoltre dall'insieme dei beni e dei mezzi finanziari utili al perseguimento del suo scopo ed è costituito dalle donazioni dei Soci della Fondazione, come di seguito classificati, dalle quote annuali espressamente destinate ad incremento del patrimonio, dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, da beni, elargizioni e contributi, pervenuti a titolo di patrimonio. Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che andranno a costituire, ove non espressamente destinate a incrementare il Patrimonio della Fondazione, il Fondo di Gestione:

a) le quote annuali e gli altri contributi corrisposti direttamente dai Soci, come di seguito classificati;

b) i contributi erogati da soggetti privati in sostegno della Fondazione o di sue singole iniziative previa valutazione di compatibilità con gli scopi e le finalità della Fondazione di cui all'art. 2, operata dal Consiglio di Gestione.

Ai sensi delle previsioni normative di cui all'articolo 10, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 460/1997, è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura della Fondazione.

Ai sensi delle previsioni normative di cui all'articolo 10, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 460/1997, è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 6 Amici della Fondazione

Il Consiglio di Gestione individua in persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, enti aventi sia natura non lucrativa sia lucrativa, i soggetti, chiamati Amici, che contribuiscano al Patrimonio della Fondazione o al Fondo di Gestione, determinandone forme, modalità e misura.

Gli Amici sono individuati nelle seguenti categorie:

- a) Amici Fondatori
- b) Amici Co-Fondatori
- c) Amici Sostenitori
- d) Amici Benemeriti

Sono Amici Fondatori i soci del Comitato Amici del Trivulzio Onlus, in regola con i propri obblighi, che abbiano espresso il proprio consenso alla trasformazione di detto Comitato nella Fondazione.

Sono Amici Co-Fondatori i soggetti che, con le loro donazioni, in quote annuali o accorpate per più anni, conferiscono fondi per il Patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di Gestione delibera sull'ammissione degli Amici Co-Fondatori.

Sono Amici Sostenitori, i soggetti che effettuano a qualsiasi titolo liberalità in favore della Fondazione, contribuendo al Fondo di Gestione.

Sono Amici Benemeriti, i soggetti che il Consiglio di Gestione reputi meritevoli per il sostegno dato a favore della Fondazione o per l'attività svolta negli ambiti dello scopo della Fondazione.

Gli Amici Fondatori e gli Amici Co-Fondatori devono risultare iscritti nel libro dei Soci della Fondazione, tenuto a cura del Consiglio di Gestione, ove devono essere riportati i dati identificativi nonché i contatti necessari per le comunicazioni. Sul libro dei Soci sono annotati anche gli Amici Benemeriti e gli Amici Sostenitori.

Designazione, dimissioni e revoca Amici Fondatori e Co-Fondatori

Gli Amici Fondatori e gli Amici Co-Fondatori rimangono in carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni di un Amico Fondatore o di Amico Co-Fondatore o della sua decisione di interrompere il suo sostegno alla Fondazione, aggiornando prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco dei Fondatori e dei Co-Fondatori.

Il Consiglio, nel caso di gravi violazioni dello scopo e dell'etica della Fondazione, delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, la sospensione temporanea o l'esclusione di un Amico Fondatore o di un Amico Co-Fondatore dalla Fondazione. Tale delibera va trasmessa in forma scritta entro 24 ore all'Amico Fondatore o all'Amico Co-Fondatore interessato che può presentare ricorso al Presidente della Fondazione il quale, entro i 30 giorni successivi, lo sottopone all'Assemblea dei Partecipanti.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dalla Fondazione:

- a) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- b) inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea dei Partecipanti;
- c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- d) assunzione di incarichi in Enti con finalità contrastanti con quelli della Fondazione;
- e) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Gestione.

Gli Amici Fondatori e gli Amici Co-Fondatori possono, con almeno un mese di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo Patrimonio.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti,
- il Consiglio di Gestione,
- il Presidente della Fondazione,
- i Vicepresidenti della Fondazione (facoltativo),
- il Comitato esecutivo (facoltativo),
- il Segretario amministrativo (facoltativo),
- il Revisore,
- il Collegio dei Garanti.

Art. 8 Assemblea dei Partecipanti

Composizione

L'Assemblea dei Partecipanti è composta dagli Amici Fondatori e dagli Amici Co-Fondatori. Gli Amici Benemeriti e gli Amici Sostenitori sono invitati a presenziare ai lavori dell'Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di voto. All'Assemblea dei Partecipanti viene convocato anche il Revisore e il Collegio dei Garanti. Il Direttore Generale dell'ASP IMMeS e PAT è invitato permanente di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

Convocazione

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata presso la sede della Fondazione o altrove purché nell'ambito del territorio italiano dal Presidente della Fondazione o da un Vicepresidente in caso di suo impedimento, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, inviato almeno 8 (otto) giorni prima della seduta senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati.

L'Assemblea dei Partecipanti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo della Fondazione; l'Assemblea dei Partecipanti è inoltre convocata tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario per decisioni o orientamenti di particolare rilievo ed ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione o il Revisore. L'Assemblea dei Partecipanti può essere convocata anche dal Collegio dei Garanti, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14.

Compiti

L'Assemblea dei Partecipanti ha i seguenti compiti:

- a) la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione;
- b) la nomina del Revisore;
- c) la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Collegio dei Garanti;
- d) l'esame del bilancio consuntivo, sottoposto dal Consiglio di Gestione;
- e) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- f) la formulazione del proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sull'estinzione della Fondazione e sulla destinazione del Patrimonio della Fondazione;
- g) la formulazione della propria valutazione sulla esclusione di un Amico Fondatore o di un Amico Co-Fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi, accertati dal Consiglio di Gestione.

Maggioranze e modalità svolgimento lavori

L'Assemblea dei Partecipanti, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di componenti presenti.

Per quanto riguarda le modifiche statutarie, l'Assemblea dei Partecipanti, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse indicazioni contenute nel presente Statuto.

Il parere obbligatorio, ma non vincolante, relativo alla proposta del Consiglio di Gestione per l'estinzione della Fondazione dovrà essere adottato sempre con la maggioranza dei tre quarti dei presenti all'Assemblea dei Partecipanti.

Per la nomina dei componenti il Consiglio di Gestione, l'Assemblea dei Partecipanti determina in primo luogo il numero dei componenti il Consiglio di Gestione e procede poi, con separate votazioni, a fare sì che gli Amici Fondatori e gli Amici Co-Fondatori eleggano rispettivamente i propri esponenti, in conformità alla previsione di cui all'art. 9 del presente Statuto.

È ammessa la possibilità di partecipare all'Assemblea dei Partecipanti mediante modalità telematiche, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e gli interventi, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento telematico.

Al verificarsi di tali condizioni, si considera luogo della seduta quello in cui si trova il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

La validità della costituzione dell'Assemblea dei Partecipanti è accertata dal presidente della riunione.

Ad ogni componente avente diritto di partecipare all'Assemblea dei Partecipanti spetta un voto, da esercitarsi in modo palese. È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea dei Partecipanti, fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per ciascun componente.

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Partecipanti è designato dal presidente della riunione, di volta in volta, anche all'esterno dell'organo assembleare.

Le risultanze dei lavori della riunione dell'Assemblea dei Partecipanti devono emergere dal verbale redatto a cura del presidente della riunione e del segretario verbalizzante e trascritto su apposito libro verbali delle adunanze assembleari, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Art. 9 Consiglio di Gestione

Composizione e nomina

Il Consiglio di Gestione è costituito da un numero dispari di Consiglieri, variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti, come determinato dall'Assemblea dei Partecipanti, che provvede altresì alla nomina dei Consiglieri,

nella seguente composizione: nel caso di cinque Consiglieri, tre sono eletti dagli Amici Fondatori e due dagli Amici Co-Fondatori; nel caso di sette Consiglieri, quattro sono eletti dagli Amici Fondatori e tre dagli Amici Co-Fondatori; nel caso di nove Consiglieri, cinque sono eletti dagli Amici Fondatori e quattro dagli Amici Co-Fondatori; nel caso di undici Consiglieri, sei sono eletti dagli Amici Fondatori e cinque dagli Amici Co-Fondatori;

Il Consiglio di Gestione è nominato per tre esercizi sociali e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile.

Requisiti dei Consiglieri

I membri del Consiglio di Gestione sono scelti fra persone in possesso di requisiti di onorabilità, preferibilmente individuati fra gli Amici o fra soggetti con esperienza nel campo dell'imprenditoria sociale, delle professioni, dell'amministrazione, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere altresì nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, il dipendente o il collaboratore o chi intrattenga a qualsiasi titolo rapporti di natura economica con l'ASP IMMeS e PAT.

Non può essere altresì nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, chi ricopra incarichi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale, membro di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale, Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere della Città Metropolitana di Milano, Consigliere di Comune della Regione Lombardia o componente delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratore di altri enti locali territoriali, incarichi negli organi di direzione di partiti o movimenti politici.

Convocazione e funzionamento riunioni di Consiglio

Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove purché nell'ambito del territorio italiano, come precisato nell'avviso di convocazione

Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria preferibilmente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ciascun anno per deliberare, rispettivamente sullo schema di bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo della Fondazione. Il Consiglio si riunirà altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Fondazione ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Revisore.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente se nominati, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Gestione dopo la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti vi provvede il Consigliere più anziano, con le modalità sopra indicate, che presiederà altresì la prima seduta del Consiglio di Gestione.

Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento da un Vicepresidente, se nominati o dal Consigliere più anziano.

È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante modalità telematiche, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione e gli interventi, oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento telematico.

Al verificarsi di tali condizioni, si considera luogo della seduta quello in cui si trova il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Il segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Gestione è designato dal presidente della riunione, di volta in volta, anche all'esterno del Consiglio.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario verbalizzante e sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle adunanze del Consiglio di Gestione, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Il Revisore e il Collegio dei Garanti sono invitati alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Direttore Generale dell'ASP IMMeS e PAT è invitato permanente di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Cessazione incarico di consigliere

La mancata immotivata partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione per quattro volte consecutive determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la quarta assenza.

Nel caso uno o più componenti, che non rappresentino la maggioranza, siano cessati dall'incarico, per dimissioni o altro, per il venire meno dei requisiti statutari o per decadenza, il Consiglio di Gestione procede alla sostituzione per cooptazione, sottoponendo poi la decisione alla prima Assemblea dei Partecipanti.

La sostituzione per cooptazione del Consigliere dovrà essere effettuata dai restanti Consiglieri appartenenti al medesimo gruppo di Consiglieri cui appartiene il Consigliere cessato, tenendo pertanto conto del fatto che il Consigliere cessato sia stato designato dagli Amici Fondatori o dagli Amici Co-Fondatori, in modo che venga sempre rispettata la ripartizione nella composizione del Consiglio di Gestione, come indicata in sede di nomina.

Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a cura dell'Assemblea dei Partecipanti, che dovrà tempestivamente essere convocata dal Presidente della Fondazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell'incarico:

- a) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- c) assunzione di incarichi in Enti con finalità configgenti con quelle della Fondazione;
- d) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

I componenti del Consiglio di Gestione della Fondazione possono, con almeno 1 mese di preavviso, dimettersi dall'incarico fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Competenze e poteri

Il primo atto del Consiglio di Gestione, una volta nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, è la designazione del Presidente della Fondazione, previa verifica dei requisiti dei Consiglieri componenti il Consiglio di Gestione, da effettuarsi tramite l'acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal singolo componente.

Al Consiglio di Gestione è affidata l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nel rispetto delle competenze ricondotte all'Assemblea dei Partecipanti ai sensi del precedente art. 8). Il Consiglio, oltre a quanto eventualmente indicato in altre parti del presente statuto:

- a) assicura, promuove e sovrintende l'attività della Fondazione;
- b) attua gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell'Assemblea dei Partecipanti;
- c) istituisce, aggiorna e conserva tutti i libri sociali e contabili, obbligatori per legge o per statuto;
- d) determina le obbligazioni cui gli Amici Fondatori e gli Amici Co-Fondatori sono soggetti, quali - a titolo di esempio - gli apporti finanziari annuali o speciali e le attività da svolgere;
- e) approva la relazione annuale sull'attività e ne predispone ed esegue i programmi;
- f) delibera la partecipazione a progetti, investimenti ed altre attività tipiche della Fondazione;
- g) redige ed approva annualmente il bilancio consuntivo, da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Partecipanti, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge o di statuto;
- h) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi fra donatore e Fondazione;
- i) delibera in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

- j) decide in merito alla destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Patrimonio della Fondazione;
- k) definisce la struttura operativa della Fondazione, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;
- l) amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, conduttrice, comodataria, usufruttuaria o di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
- m) nomina, fra i propri componenti, il Vicepresidente della Fondazione;
- n) conferisce incarichi alle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- o) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- p) delibera in merito a eventuali modifiche al presente Statuto;
- q) delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio, nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge;
- r) approva regolamenti interni circa i criteri di funzionamento della Fondazione, nonché regolamenti circa le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione ad altri enti, quali fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi e società che operino negli stessi ambiti in cui la Fondazione è presente;
- t) delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi;
- u) determina eventuali indennità in favore di consiglieri investiti di particolari incarichi;
- v) delibera in materia di incarichi riguardanti gli organi della Fondazione;
- w) designa eventualmente, all'interno del Consiglio di Gestione, un Segretario amministrativo, che collabori con il Presidente della Fondazione nell'organizzazione e gestione amministrativa della Fondazione;
- x) propone all'Assemblea dei Partecipanti l'elenco dei candidati a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione, di Consigliere e di Revisore, di cui ha raccolto la disponibilità ad assumere l'incarico, in vista delle nomine in occasione della scadenza dei rispettivi mandati;
- y) attribuisce la qualifica di Presidente Onorario al Presidente della Fondazione alla conclusione del relativo mandato.

Delega di funzioni

Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente della Fondazione, al Vicepresidente, al Segretario amministrativo se nominato, a singoli Consiglieri, definendo contenuti e limiti di tale delega.

Il Consiglio di Gestione può prevedere precisi incarichi per singoli Consiglieri, da svolgersi nell'ambito delle attività della Fondazione.

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente della Fondazione, da un Vicepresidente e da un Consigliere, al quale delegare aspetti di gestione della Fondazione, specificando contenuti e limiti di tale delega.

Art. 10 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Gestione ed è anche Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Presidente della Fondazione è nominato per tre esercizi sociali e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario. Il suo mandato è rinnovabile per non più di ulteriori due mandati consecutivi.

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale. Il Presidente della Fondazione può conferire, anche a terzi, procure *ad negotia* e/o alle liti.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Gestione, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione ed il buon andamento delle attività della Fondazione, sentendo il parere del Consiglio di Gestione, oppure, nei casi di urgenza, informandolo successivamente, cura l'osservanza dello Statuto.

Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione inoltre:

- a) predispone il piano annuale di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione e ne cura l'attuazione dopo la sua approvazione;
- b) amministra i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni dell'Assemblea dei Partecipanti e le deliberazioni del Consiglio di Gestione;

c) propone al Consiglio di Gestione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;

d) vigila su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;

e) assume, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Gestione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;

f) cura, coadiuvato dal segretario delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Esecutivo (se istituito), da trascrivere negli appositi libri.

Il Presidente della Fondazione inoltre esercita le funzioni che il Consiglio di Gestione intende conferirgli.

Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza o di impedimento, può delegare le sue funzioni, per un tempo limitato e definito, ai Vicepresidenti se nominati.

Il Presidente della Fondazione può delegare singoli compiti ai Vicepresidenti se nominati o ad altri Consiglieri.

Art. 11 Vicepresidente

Il Consiglio di Gestione può nominare uno o due Vicepresidenti.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercitano le funzioni loro delegate dal Presidente della Fondazione, in tutte le fattispecie di loro competenza.

Di fronte a terzi, la firma dei Vicepresidenti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente della Fondazione ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 12 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Gestione si avvalga della facoltà di delega, esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Comitato Esecutivo sono inviati con le medesime modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Gestione, almeno cinque giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche in via telematica, con le medesime modalità previste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Gestione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario verbalizzante e sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle adunanze del Comitato Esecutivo, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Il Revisore è invitato alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale dell'ASP IMMeS e PAT è invitato permanente di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 13 Revisore

Il Revisore può essere costituito alternativamente da (i) un Revisore Unico o (ii) da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario e il mandato è rinnovabile.

Nel caso di Collegio dei Revisori, i componenti del Collegio scelgono, al loro interno, un Presidente.

Il Revisore è composto da soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore vigila sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione, della contabilità, della gestione finanziaria ed effettua le verifiche di cassa della Fondazione; esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione.

Il Revisore esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione della Fondazione nonché a quelle dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

In caso di Revisore collegiale, si applicano le disposizioni per lo svolgimento dei lavori in modalità telematica, con le medesime condizioni per la validità delle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

L'attività del Revisore deve constare dai verbali trascritti in ordine cronologico su apposito libro delle adunanze del Revisore, tenuto a cura del Revisore della Fondazione.

Al Revisore si applica, in quanto compatibile, la disciplina del Codice Civile in materia di Collegio Sindacale di società per azioni.

Ove ricorra l'obbligo di legge, l'attività di revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In tale ipotesi la nomina viene eseguita dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Revisore, che ne determina la durata e il compenso. Per l'attività di revisione legale dei conti si applica, in quanto compatibile, la disciplina del Codice Civile in materia di società per azioni.

Art. 14 Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, designati dall'Assemblea dei Partecipanti, scelti - preferibilmente su indicazione degli Amici Benemeriti e degli Amici Sostenitori - tra soggetti anche non appartenenti agli Amici della Fondazione. I membri del Collegio dei Garanti devono essere dotati dei medesimi requisiti di professionalità e indipendenza, previsti per ricoprire la carica di Consigliere della Fondazione. Il Collegio delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Collegio dei Garanti designa al proprio interno il proprio Presidente, cui compete l'onere di gestire e coordinare i lavori del Collegio. Il Collegio è dotato di piena autonomia ed ha il compito di vigilare sul funzionamento degli organi della Fondazione e sull'applicazione dello Statuto, svolgendo le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario. Il Collegio dei Garanti esprime il proprio parere vincolante qualora si voglia riconoscere un compenso per l'attività svolta ad un componente del Consiglio di Gestione.

Il Collegio dei Garanti viene convocato dal proprio Presidente con le medesime modalità previste per la convocazione del Consiglio di Gestione. Al Collegio dei Garanti si applicano le disposizioni per lo svolgimento dei lavori in modalità telematica, con le medesime condizioni previste per la validità delle riunioni del Consiglio di Gestione.

Le determinazioni del Collegio dei Garanti devono risultare da apposito libro delle adunanze, tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Garanti.

Qualora il Consiglio di Gestione o singoli Consiglieri pongano in essere atti o assumano deliberare che, a giudizio del Collegio dei Garanti, siano in contrasto con le finalità istituzionali della Fondazione o con il mandato attribuito loro dall'Assemblea dei Partecipanti, così come in caso di manifesta incapacità dei Consiglieri ad esercitare il proprio incarico, il Collegio dei Garanti può convocare in via autonoma l'Assemblea dei Partecipanti per lo scioglimento del Consiglio di Gestione o per la revoca dei Consiglieri.

Il Collegio dei Garanti può assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario e il mandato è rinnovabile.

Art. 15 Gratuità delle cariche

Tutti gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sopportate in relazione allo svolgimento dell'incarico e preventivamente autorizzate.

Il Consiglio di Gestione potrà deliberare l'attribuzione di compensi a singoli Consiglieri, cui siano stati affidati particolari gravosi incarichi, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di parere del Collegio dei Garanti.

In tale ipotesi il Consigliere interessato all'attribuzione del compenso non partecipa al voto in occasione dell'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio di Gestione.

Al Revisore può essere attribuito un compenso in sede di nomina da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, salvo che il Revisore non vi faccia espressa rinuncia.

Art. 16 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Gestione, predispose ed approva il bilancio consuntivo dell'esercizio, per poi sottoporlo all'esame del Revisore, che rilascerà la propria relazione sui contenuti del bilancio.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio, unitamente alla relazione del Revisore, sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Partecipanti, entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario. La redazione del bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, dovrà avvenire in base ai principi previsti dagli articoli del

codice civile per le società di capitali, ove applicabili, e nel rispetto della normativa in materia.

Il bilancio sociale dovrà essere predisposto dal Consiglio di Gestione ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 17 Controversie

In caso di controversie, la competenza sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile nonché le altre norme nazionali e comunitarie in materia di fondazione.

Art. 19 Disposizione transitoria

In sede di prima attuazione del presente statuto, il Consiglio di Gestione, il Revisore e il Collegio dei Garanti sono nominati nell'atto istitutivo della Fondazione e resteranno in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario.